

Le modificazioni introdotte dal Regio Governo italiano nel progetto di legge sul monopolio statale delle assicurazioni sulla vita ed approvate dalla Camera sono assolutamente inadatte ad essere considerate una soluzione soddisfacente delle controversie nate in seguito alla presentazione del progetto di legge stesso.

Nel promemoria trasmesso nel mese di dicembre 1911 all'Ambasciata austro\_ungarica dal Governo italiano per tramite di S.E. il Ministro degli affari esteri il Governo italiano aveva dichiarato, che non si rifiuterebbe a studiare ad approvare quelle modificazioni, che permetterebbero un graduale passaggio dell'attuale ordine di cose alle nuove condizioni per l'esercizio dell'assicurazione sulla vita.

Con ciò il R. Governo italiano voleva in ogni modo dare espressione alla propria buona volontà. La presente traduzione in atto di tale buona volontà è però assolutamente priva di valore per le socie-

tà di assicurazioni austriache ed ungheresi, perchè la semplice introduzione di un periodo transitorio dal libero esercizio dell'azienda fino alla completa liquidazione della medesima non offre alle società colpite alcun vantaggio, dato il carattere speciale del ramo assicurazioni vite. In tale ramo non si facilita la liquidazione finale con disposizioni, che la rimandano. La liquidazione del portafoglio non è mai disgiunta da perdite e maggiore è sempre il rischio della liquidazione, quanto è più alto l'importo del portafoglio stesso. Per questa ragione il Governo I. e R. aveva chiesto nelle precedenti sue osservazioni (pur mantenendo il concetto fondamentale, che il progetto di legge costituisce un'espropriazione delle società austriache ed ungheresi), che il monopolio vada in vigore soltanto dopo 12 o 15 anni e che in ogni modo sia considerata come concessione minima, che esso rimanga circoscritto ai contratti fino a 5000 lire di capitale o fino a 500 lire di rendita.

Di questo desiderio il R. Governo italiano non ha tenuto minimamente conto proponendo anzi e facendo approvare delle disposizioni transitorie, che con l'introduzione di un periodo di dieci anni hanno bensì una vaga rassomiglianza apparente col periodo transitorio proposto tra altro dall'I. e R. Governo austro-ungarico, ma che in verità rappresentano nessun riguardo agli interessi austriaci ed ungheresi, nè dal punto di vista del diritto, nè da quello dell'equità e rappresentano molto meno un'indennità per le società assicuratrici austriache ed ungheresi.

Gli emendamenti approvati stabiliscono, che la legge sul monopolio vada subito in vigore, ma che le società estere possono essere autorizzate da un R. decreto a continuare le operazioni per un termine non superiore a dieci anni. Tale autorizzazione però sarà concessa soltanto, se le società assicuratrici cedano al creando Istituto Nazionale il 40 % di ogni rischio assunto dopo l'andata in vigore della legge. Questa cessione avviene trasmet

tendosi il rispettivo quoziente del premio dopo tolta la rispettiva parte delle spese di acquisizione in una misura, che per il primo anno non supera il 70 % dei premi, mentre negli anni successivi l'importo sarà non superiore al 5 % del premio annuo dopo rimborso delle spese d'incasso . L'Istituto Nazionale ha il diritto di rifiutare l'assunzione di rischi non convenienti. L'obbligo della cessione come é qui espresso deve però subito apparire inaccettabile, data la situazione precaria delle società durante un periodo transitorio; che concede la produzione soltanto con aumentate difficoltà e con maggiori spese. Il rimborso che si concede alle società in cambio della cessione obbligatoria del rischio costituisce nel migliore caso un indennizzo per le spese effettive sostenute dalle società per concludere i rispettivi contratti, ma non costituisce alcuna indennità per la partecipazione all'organizzazione delle società create a furia di sforzi e di spese e nemmeno indennizza la partecipazione alle conoscenze ed esperienze tecniche, che fan-

no ugualmente parte delle sostanze ideali delle società stesse.

In tale modo lo Stato italiano viene ad usufruire per il suo Istituto Nazionale dell'organizzazione delle società per guadagnare a proprio favore una quota degli affari, che le società fanno con la loro propria clientela ed offre un compenso appena sufficiente a coprire le spese dei singoli contratti mentre tutte le altre spese amministrative restano a carico delle società.

E' perciò evidente, che il R. Governo italiano con le sue disposizioni transitorie non soltanto ha ricusato a mostrarsi deferente ai desideri del Governo austriaco ed ungherese, ma vuole anche per di più sfruttare la situazione creata alle società dal progetto di legge a favore del nuovo Istituto Nazionale statale.

Visto, che la statistica delle assicurazioni di capitali constatata, come alla fine del 1909 le società estere vi partecipano con poco meno di due terzi, dei quali una buona metà riguarda le

società austriache ed ungheresi, l'I. e R. Governo si vede costretto nuovamente ad intervenire a favore di dette società e di presentare al R. Governo italiano nuovamente e vivamente la necessità di trattare le società con maggiore equità e giustizia, ciò che potrebbe ancora essere raggiunto mediante opportuni emendamenti nel Senato italiano.

La limitazione del monopolio ha determinate cifre di capitali o di rendite da noi chiesta e dal Governo italiano non adottata si potrebbe del resto anche facilmente motivare dal punto di vista italiano. Mentre in uno stato di libera concorrenza nel ramo assicurazioni grandi e ben amministrate società possono rifiutarsi addirittura alla conclusione di contratti incerti o meno favorevoli ad esse senza per questo escludere del tutto la persona dai benefici dell'assicurazione, perché vi sono appunto società minori, che sogliono assumersi anche rischi cattivi, un Istituto statale con carattere di monopolio nel determinare i

rischi da assumersi non può procedere esclusivamen-  
te dal punto di vista dell'affare, ma deve appunto  
in omaggio al suo carattere statale e monopolistico  
tenere presente alcuni concetti superiori di carat-  
tere etico e sociale ed è perciò costretto a proce-  
dere nell'esame delle assicurazioni propostegli con  
molto maggiore larghezza. Il rischio, che ne vie-  
ne tecnicamente sarebbe senza dubbio minore e finan-  
ziariamente più sopportabile, se il monopolio fosse  
limitato a determinate misure e cifre, cosicché  
l'approvazione della richiesta dell'Austria-Unghe-  
ria terrebbe conto non soltanto dei diritti delle  
nostre società assicuratrici, ma anche degli inte-  
ressi finanziari del futuro istituto nazionale e  
con ciò anche dello stato italiano stesso.

L'I. e R. Ambasciata è perciò incaricata di  
protestare presso il R. Governo italiano recisamen-  
te contro l'approvazione definitiva del progetto  
di legge nella sua presente forma da parte del Se-  
nato italiano.

Viste le gravi minacce agli interessi delle



società austriache ed ungheresi il Governo I. e R. si vede costretto a mantenere intatti i suoi desiderata a cioè:

1) Introduzione nel progetto di legge di un equo periodo transitorio con libera continuazione dell'azienda senza cessioni obbligatorie od altre limitazioni all'Azienda stessa.

2) Limitazione del monopolio alle categorie con capitali o rendite fino ad una determinata cifra.

Nel caso, che tali desideri non fossero esauriti l'I. e R. Governo si riserva di porre la questione del dovuto risarcimento dei danni.